



REGIONE AUTONOMA  
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,  
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE  
E FORESTALI

tel + 39 040 3772454  
fax + 39 040 3772463

economia@regione.fvg.it;  
economia@certregione.fvg.it  
I - 34132 Trieste, via Trento 2

prot. **0019490/P** dd. **1 ottobre 2012**

Al Comune di

riferimento: **pr. 0034354** dd. **24/09/2013**  
allegato

Oggetto: **legge regionale 7/2003 – Fiere locali: quesiti vari**

Si fa seguito alla nota sopra emarginata del Comune in indirizzo, con cui sono stati formulati una serie di quesiti in ordine alla disciplina di cui alla legge regionale 7/2003, per svolgere in proposito le considerazioni che seguono.

Si premette, innanzi tutto, che la legge regionale 7/2003, all'articolo 3, comma 1, lett. e), esclude, per le iniziative nella medesima contemplate, l'applicazione della disciplina di settore sul commercio in sede fissa o su aree pubbliche, di cui alla legge regionale 29/2005, pertanto, un'iniziativa identificabile come "fiera" o viene ricondotta alla specifica normativa commerciale, contenuta nella citata legge regionale 29/2005, oppure va ascritta a quella del "settore fieristico", di cui alla sempre citata legge regionale 7/2003.

Si premette ancora che alle manifestazioni disciplinate dalla legge regionale 7/2003 non si esclude *sic et simpliciter* la partecipazione di operatori professionali del commercio, pur tuttavia lo scrivente Ufficio ha in maniera costante raccomandato che l'utilizzo della medesima legge regionale 7/2003 non si configuri quale elusione della disciplina di settore di cui alla legge regionale 29/2005, specificatamente prevista per gli operatori professionali.

Passiamo all'esame del dettaglio del quesito, partendo dalla nozione di fiera locale (punto 1 del quesito), così come delineata dall'articolo 6 del regolamento, di cui al DPRReg. 104/Pres. dd. 19 aprile 2005:

- a) influenza economica, sociale e di mercato estesa all'ambito territoriale provinciale competente e ad altre Province del Friuli Venezia Giulia;
- b) provenienza prevalente degli espositori e dei visitatori dall'ambito territoriale della Provincia in cui si svolge la manifestazione medesima e da altre Province del Friuli Venezia Giulia;

Nel caso di specie, il quesito esplicita una <<presenza preponderante di operatori del commercio su area pubblica provenienti da fuori Regione>>, pertanto non si realizza la condizione di cui alla sopra citata lett. b).

Per quanto concerne il rispetto dell'articolo 5 della legge regionale 7/2003 (punto 2 del quesito), attinente le modalità di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, già con nota della Direzione Centrale Funzione Pubblica, Autonomie Locali e coordinamento delle Riforme, prot. 0037312 dd. 27 novembre 2012, trasmessa proprio a codesto Comune, è stato puntualizzato che l'articolo 5 in argomento <<prescrive i principi da rispettare nello svolgimento di tali manifestazioni>>, rilevandosi, in particolare che <<le modalità organizzative devono essere dirette a garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'iniziativa, compatibilmente con gli spazi disponibili. Inoltre, le condizioni contrattuali a carico degli espositori devono rispondere a criteri di trasparenza e di pari trattamento>>.

Si ribadisce che alle manifestazioni disciplinate dalla legge regionale 7/2003 non si esclude la partecipazione di operatori professionali del commercio (punto 3 del quesito), sottolineandosi una volta di più che, nel rispetto della parità di trattamento, di opportunità di accesso e della trasparenza dell'azione, saranno gli organizzatori della manifestazione fieristica ad indicare i tempi e le modalità di realizzazione dell'evento, stabilendo preventivamente i requisiti d'accesso delle ditte interessate (cfr. citata nota prot. prot. 0037312).

Per quanto concerne le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale, queste, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge regionale 7/2003, sono attribuite dalla Regione (punto 4 del quesito); tra l'altro, in riferimento a tali fattispecie, è applicabile l'istituto della SCIA, con la conseguenza che l'esercizio di un'attività in assenza di tale "segnalazione" si configura come abusiva.

La Scia dell'organizzatore copre le attività di vendita dei singoli operatori (punto 5 del quesito), ad eccezione dell'attività di somministrazione: sul punto, si rinvia alla nota della scrivente, prot. 3788/COMM. dd. 7 maggio 2004<sup>1</sup>.

Ogni ulteriore aspetto di dettaglio procedurale va disciplinato nei regolamenti comunali.

Cordiali saluti

**IL DIRETTORE CENTRALE**  
– dott. Franco MILAN –

*Responsabile dell'istruttoria: Bracale Riccardo (disciplina del commercio)*  
tel. 040 3775221  
e mail: [riccardo.bracale@regione.fvg.it](mailto:riccardo.bracale@regione.fvg.it)

---

<sup>1</sup> La nota è consultabile su sito (Macroarea: *Attività di somministrazione*; File: *Fiera ex LR 7 2003 e somministrazione [7.05.04]*):  
<http://www.regione.fvg.it/rafvfg/cms/RAFVG/economia-impres/commercio-servizi/FOGLIA14/>